
Direzione AMBIENTESettore Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato

DETERMINAZIONE NUMERO: 257

DEL: 10 SET. 2014

Codice Direzione: DB1000

Codice Settore: DB1014

Legislatura: 10

Anno: 2014

Oggetto

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di sette sorgenti ad uso potabile di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI) e a servizio della Comunità Terapeutica Residenziale "Il Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea".

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali – in qualità di ente gestore e proprietario di sette sorgenti ad uso potabile ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI) a servizio della Comunità Terapeutica Residenziale "Il Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea", con nota in data 9 agosto 2000, aveva trasmesso alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile dalle sorgenti di cui sopra.

La Provincia di Biella, con nota in data 15 novembre 2012, ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella, d'intesa con i Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI), con nota in data 7 maggio 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia delle sette sorgenti di cui sopra che, catastalmente, si collocano all'interno del foglio di mappa n. 5 del Comune di Bioglio (BI) e del foglio di mappa n. 3 del Comune di Valle San Nicolao (BI).

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellesse, Vercellese, Casalese" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti privati.

Le sorgenti in esame sono ubicate lungo i versanti del Monte Rovella, sei lungo il versante nord-orientale appartenente al bacino idrografico del torrente Strona ed una lungo il versante sud-orientale ricompreso nel bacino idrografico del torrente Quargnasca, sono prive di strumentazione di misura della portata e pertanto non è stato valutato il regime sorgivo.

Non disponendo di serie storiche di misura delle portate delle sorgenti analizzate, la proposta di definizione è stata individuata sulla base delle risultanze dello studio idrogeologico considerando, in via cautelativa, un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato (classe A); l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; talvolta la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate da ogni sorgente, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto ristretta delle sei sorgenti ubicate lungo il versante nord-orientale del Monte Rovella, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto ristretta della sorgente ubicata lungo il versante sud-orientale del Monte Rovella, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico del bacino di alimentazione e di estensione pari a 200 metri a monte della captazione;
- zona di rispetto allargata della sorgente ubicata lungo il versante sud-orientale del Monte Rovella, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Fig. 5: Zone di salvaguardia – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio dei Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI) che l'hanno approvata, rispettivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 21 marzo 2014 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 18 marzo 2014.

In merito alla proposta presentata, l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, con nota in data 19 giugno 2013, ha espresso parere favorevole rilevando che l'andamento storico della qualità dell'acqua prelevata dalle sorgenti risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e che la stessa può quindi essere destinata al consumo umano.

Anche l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 15 luglio 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata evidenziando che nell'area in esame, localizzata in una zona caratterizzata da elevata naturalità, non vi sono problematiche particolari dal momento che non sono presenti centri di rischio tali da determinare potenziali pericoli di inquinamento della risorsa idrica captata. Nella medesima nota la stessa ARPA ha rilevato il buono stato di conservazione dei manufatti di presa suggerendo, tuttavia, una periodica e costante pulizia dell'area di accesso e dell'area di tutela assoluta delle sorgenti, indispensabile per una corretta gestione e manutenzione delle opere di captazione.

Le particelle catastali ricomprese all'interno dell'area di salvaguardia proposta, benché classificate urbanisticamente come "aree agricole extraurbane – Boschi in classe geomorfologia IIIa, con vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 e 215/33" (Comune di Bioglio) e come "aree ad usi agricoli, soggette a vincolo idrogeologico di classe 3a" (Comune di Valle san Nicolao), ricadono in ambito collinare caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i

titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22, in data 29 maggio 2014.

Tutto ciò premesso,

Il Direttore

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni;

vista la nota, in data 9 agosto 2000, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale di Biella – S.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali – aveva presentato alla Provincia di Biella domanda di concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile da sette sorgenti ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI) e a servizio della Comunità Terapeutica Residenziale "Il Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea";

vista la nota, in data 15 novembre 2012, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua definitiva ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno

erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato, in data 19 giugno 2013 – prot. n. 0014589/13;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 15 luglio 2013 – prot. n. 65342;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Bioglio (BI) n. 21, in data 21 marzo 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Valle San Nicolao (BI) n. 14, in data 18 marzo 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 7 maggio 2014 – prot. n. 10401, dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – proprietaria delle sorgenti – di trasmissione degli atti della proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia delle sette sorgenti ad uso potabile di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella, ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI) e a servizio della

Comunità Terapeutica Residenziale "Il Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea", è definita come risulta nell'elaborato "Fig. 5: Zone di salvaguardia – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) I Comuni di Bioglio (BI) e di Valle San Nicolao (BI), nella loro pianificazione territoriale, dovranno tener conto dei vincoli previsti nell'articolo 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R in merito alla realizzazione di nuove piste agro-silvo-pastorali e alla realizzazione e gestione di eventuali alpeggi.
- d) Il gestore delle sette sorgenti ad uso potabile ubicate nei Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI) e a servizio della Comunità Terapeutica Residenziale "Il Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea" – Azienda Sanitaria Locale di Biella – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Azienda Sanitaria Locale di Biella) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;
 - provvedere alla pulizia dei versanti racchiusi dalle captazioni.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Bioglio (BI) e Valle San Nicolao (BI), affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;

- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Torino, **10 SET. 2014**

Il Direttore
Ing. Salvatore De Giorgio

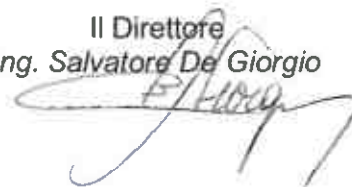


FIG. 5: ZONE DI SALVAGUARDIA Scala 1:2.000

**COMUNI di BIOGLIO (BI) e
VALLE SAN NICOLAO (BI)**

Planimetria catastale in scala 1:2.000 dell'area di
salvaguardia di n. 7 sorgenti ad uso potabile di
proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella e a
servizio della Comunità Terapeutica Residenziale "Il
Punto" e l'RSA per Anziani "Madonna Dorotea"

